

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI ACQUALAGNA E L'ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA, ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA PASSIVA E SUPPORTO LOGISTICO/VIABILISTICO IN OCCASIONE DELLA 61^a FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI ACQUALAGNA (EDIZIONE 2026)

CIG: BCCC6644EB

L'anno 2026, addì _____ del mese di ottobre, presso la sede municipale del Comune di Acqualagna (PU), in Piazza Enrico Mattei n. 9, tra i sottoscritti:

- Dott.ssa Damiana Rebiscini, Responsabile del IV Settore – Servizi e Politiche Sociali, Scolastici, Cultura e Turismo, giusto decreto del Sindaco n.24 del 31/12/2025, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza del COMUNE DI ACQUALAGNA (C.F. 00332820412), di seguito denominato "Comune";
- Il/La Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ (Prov. _____) il ____/____/_____, C.F. _____, residente a _____ (Prov. _____) in Via _____ n. _____, il/la quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente pro-tempore e Legale Rappresentante dell'Ente del Terzo Settore _____, con sede legale in _____ (Prov. _____), Via _____ n. _____, Codice Fiscale _____ / P.IVA _____, iscritto al RUNTS nella Sezione [] ODV [] APS al n. _____, *(anche in qualità di Ente capofila della rete associativa costituita con _____)*, di seguito denominato "ETS" o "Associazione";

PREMESSO CHE:

- Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore" - CTS) riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo e del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, favorendone l'apporto autonomo per il perseguimento di finalità di interesse generale anche mediante forme di partenariato e collaborazione con gli Enti locali;
- L'art. 118, comma 4, della Costituzione, l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e lo Statuto comunale prevedono che i Comuni svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 ("Codice dei Contratti Pubblici") e la sentenza della Corte

Costituzionale n. 131/2020 ribadiscono che gli istituti collaborativi e le convenzioni disciplinate dal Codice del Terzo Settore costituiscono un modello procedimentale autonomo e non riconducibile alle ordinarie logiche concorrenziali di mercato e d'appalto;

- L'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 consente alle Pubbliche Amministrazioni di sottoscrivere con Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, prevedendo esclusivamente il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute;
- Con Determinazione del Responsabile del Settore IV n. ____ del ____/____/2026 sono stati formalmente approvati l'Avviso Pubblico, il Modello di Manifestazione di Interesse (Allegato A) e il relativo Schema di Convenzione;
- A seguito dell'esperimento della prescritta procedura comparativa a evidenza pubblica, l'Associazione sopra indicata è risultata idonea, collocandosi utilmente in graduatoria, avendo dimostrato il pieno possesso dei requisiti morali, tecnico-organizzativi e formativi prescritti dall'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 e dall'Avviso Pubblico;
- Il rapporto instaurato non configura contratto di appalto né prevede corrispettivi a prestazione o margini di profitto, esaurendosi unicamente nel rimborso a consuntivo dei costi vivi documentati sostenuti per l'attività;
- La Proposta Tecnico-Progettuale presentata dall'Associazione in sede di candidatura forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLE ATTIVITÀ E NATURA AUSILIARIA

1. Il Comune affida all'Associazione lo svolgimento di attività di interesse generale volte a favorire l'accoglienza turistica, la sorveglianza passiva, il presidio del territorio e il supporto ausiliario alla sicurezza della viabilità in occasione della 61^a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, che si terrà nei giorni 25 e 31 ottobre, 1, 7, 8, 14 e 15 novembre 2026 (per complessive 7 giornate).
2. Le attività convenzionate comprendono:
 - a) *Informazione e Accoglienza Turistica*: orientamento visitatori, distribuzione materiale informativo e customer satisfaction sul gradimento del pubblico;
 - b) *Turismo Accessibile e Inclusivo*: presidio prioritario degli stalli riservati e assistenza alle persone anziane, con disabilità o famiglie con bambini;
 - c) *Sorveglianza Passiva del Territorio*: monitoraggio delle aree espositive, prevenzione del degrado e

tutela del patrimonio comunale e degli allestimenti;

d) *Supporto Ausiliario alla Viabilità*: assistenza all'orientamento dei flussi veicolari e pedonali, indicazione delle aree di sosta e delle navette;

e) *Logistica e Ristoro Volontari*: preparazione e somministrazione dei pasti e generi di conforto per il personale volontario mobilitato.

3. Le prestazioni saranno rese a titolo di volontariato in forma strettamente ausiliaria, senza esercizio di pubblici poteri o funzioni di polizia, sotto le direttive e il coordinamento operativo della Polizia Locale.

ART. 2 – CALENDARIO, PRESIDIO MINIMO E RETE ASSOCIATIVA

1. Nelle 7 giornate di fiera sopra indicate, l'Associazione si impegna a garantire la presenza effettiva e continuativa di almeno 80 (ottanta) volontari operativi al giorno, nella fascia oraria indicativa 08:30 – 23:00, articolati su turni programmati.
2. Qualora il presidio sia assicurato mediante coordinamento in rete con altri ETS partner, l'Associazione firmataria assume il ruolo di unico referente responsabile verso il Comune per il coordinamento generale, la vigilanza operativa e la rendicontazione amministrativa.
3. L'Associazione assicura la disponibilità costante di una squadra mobile di riserva (5-10 volontari) per fronteggiare picchi di affluenza o criticità viabilistiche impreviste.

ART. 3 – MODELLO ORGANIZZATIVO, CATENA DI COMANDO E POLIZIA LOCALE

1. Il piano generale della viabilità, dei parcheggi e dei varchi di accesso è predisposto dal Comune e dal Comando di Polizia Locale.
2. L'Associazione adotta e attua sul campo le disposizioni ricevute garantendo una chiara catena di comando:
 - un Coordinatore Generale dell'ETS per ciascuna giornata di manifestazione;
 - Capi-Squadra di turno dedicati ai diversi settori operativi (Varchi/Viabilità, Fiera/Stand, Accoglienza/Fragilità);
 - raccordo costante tramite apparati radio ricetrasmittenti (PMR/VHF) e telefonia mobile con la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine per l'immediata segnalazione di criticità, intralci o emergenze sanitarie.
3. Tutti i volontari dovranno essere chiaramente riconoscibili tramite abbigliamento ad alta visibilità o divise operative riportanti il logo dell'ETS e muniti di tesserino di riconoscimento.

ART. 4 – FORMAZIONE DEI VOLONTARI E SICUREZZA

1. L'Associazione garantisce che tutti i volontari impiegati abbiano assolto alla formazione obbligatoria di base in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008), nonché alle nozioni propedeutiche di antincendio, primo soccorso / BLSD e gestione delle emergenze.

2. Prima dell'inizio dell'evento l'Associazione curerà un apposito briefing operativo con i volontari sulla toponomastica cittadina, l'articolazione dei parcheggi/navette e le modalità di accoglienza di visitatori con disabilità o bisogni specifici.

ART. 5 – RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

1. Il Comune riconosce all'Associazione il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività convenzionate, entro il tetto massimo inderogabile di € 30.000,00.
2. Sono ammissibili a rimborso unicamente le seguenti voci di costo direttamente imputabili all'evento:
 - a) oneri assicurativi obbligatori dei volontari (art. 18 CTS) per la quota-parte riferibile alle 7 giornate;
 - b) carburante e pedaggi per i veicoli di servizio impiegati;
 - c) acquisto di generi alimentari, pasti e bevande per il ristoro dei volontari in servizio;
 - d) DPI, materiale di primo soccorso, vestiario identificativo, stampati informativi, noleggio apparati radio o strutture logistiche provvisorie;
 - e) spese per formazione specifica propedeutica e coordinamento logistico/telefonico documentato.
3. Eventuali rimborsi forfettari non documentati sono ammessi esclusivamente nei limiti inderogabili di cui all'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 117/2017 (fino a € 10,00 giornalieri ed € 150,00 mensili per volontario), previa specifica delibera dell'organo associativo e dichiarazione sottoscritta dal singolo volontario.
4. Liquidazione:
 - o Anticipazione: su motivata richiesta dell'ETS, il Comune può corrispondere un acconto a titolo di fondo cassa iniziale fino a un massimo del 30% dell'importo convenzionato (€ 9.000,00);
 - o Saldo: liquidato entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento, previa verifica positiva del Settore IV e presentazione da parte dell'ETS di:
 1. relazione finale illustrativa sulle attività svolte, ore di servizio prestate, presenze effettive e sintesi dei questionari di customer satisfaction;
 2. dettagliato rendiconto economico consuntivo corredato da copie conformi dei giustificativi fiscalmente validi e quietanzati (fatture, ricevute, bonifici, scontrini parlanti).
5. L'Associazione ottempera agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 1, commi 125-129, della Legge n. 124/2017 (pubblicazione sul proprio sito web entro il 30 giugno successivo).

ART. 6 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (LEGGE N. 136/2010)

1. L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno transitare tramite bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.
2. L'Associazione comunica al Comune, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, le coordinate IBAN del conto dedicato e le generalità dei soggetti delegati a operarvi.
3. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c.
4. Il CIG associato alla presente convenzione è: BCCC6644EB.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE

1. Tutti i volontari impiegati nelle attività convenzionate devono essere coperti da idonea polizza assicurativa per infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività e Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. L'Associazione assume la responsabilità civile verso terzi per i fatti dei propri volontari, sollevando ed esonerando il Comune di Acqualagna da ogni pretesa o richiesta risarcitoria per danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione delle attività.
3. Estremi delle polizze attive:
 - Polizza Infortuni/Malattie: Compagnia _____, Polizza n. _____, Scadenza __/__/____;
 - Polizza RCT: Compagnia _____, Polizza n. _____, Massimale € _____, Scadenza __/__/____.
4. L'Associazione deposita presso il Settore IV l'elenco nominativo completo dei volontari prima dell'avvio delle manifestazioni.

ART. 8 – REGIME FISCALE

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
2. I rimborsi spese erogati hanno mera natura risarcitoria dei costi vivi sostenuti da ODV/APS nello svolgimento di attività di interesse generale e sono esclusi dal campo di applicazione IVA ex art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 e art. 82 CTS.
3. L'atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 con oneri a carico del richiedente.

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI (GDPR) E RISERVATEZZA

1. Le parti trattano i dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 s.m.i., esclusivamente per i fini istituzionali ed amministrativi connessi all'accordo.

2. L'Associazione istruisce i volontari al rispetto della riservatezza dei dati e delle informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dei servizi, in particolare durante l'assistenza alle persone fragili.

ART. 10 – DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE ESPRESSA

1. La convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione delle manifestazioni e alla chiusura dei procedimenti di rendicontazione economica.
2. Ciascuna parte può recedere per motivate ragioni con preavviso scritto di almeno 10 giorni a mezzo PEC, senza penali.
3. Il Comune ha la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
 - o mancata garanzia del numero minimo di 80 volontari al giorno senza idonea giustificazione;
 - o grave o reiterata violazione delle disposizioni operative impartite dalla Polizia Locale;
 - o mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010.

ART. 11 – FORO COMPETENTE E NORME DI RINVIO

1. Per ogni eventuale controversia che non possa essere risolta in via amichevole è territorialmente competente in via esclusiva il Foro di Urbino.
2. Per quanto non espressamente pattuito si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017, alle Linee Guida di cui al D.M. n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle norme del Codice Civile.

ALLEGATI FORMANTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE:

- Allegato 1: Proposta Tecnico-Progettuale e Piano Operativo dell'ETS acquisito agli atti;
- Allegato 2: Certificati delle polizze assicurative infortuni e RCT ex art. 18 CTS.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa.

Per l'Ente del Terzo Settore

Il Presidente pro-tempore

Per il Comune di Acqualagna

Il Responsabile del Settore IV

Dott.ssa Damiana Rebiscini